

## Delega per l'intervento in Assemblea

Il/La sottoscritto/a<sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....

\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....

\*Codice fiscale ..... Telefono .....

\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

avente diritto al voto su numero ..... azioni di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”).

### delega

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....

\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....

\*Codice fiscale .....

### con facoltà di essere sostituito da

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....

\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....

\*Codice fiscale .....

\_\_\_\_\_

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fila indetta in Milano via Filodrammatici 3, (presso Mediobanca) in unica convocazione per il giorno 22 luglio 2015, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata e determinazione dei compensi; nomina del Presidente Onorario; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data .....Firma .....

<sup>1</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs. 58/1998.

### **Avvertenze per la compilazione e la trasmissione della delega di voto**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di sua scelta mediante delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Si segnala in particolare al riguardo che:

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“**Ente**”) ad un proprio dipendente;
  - (iii) casi di cui all'art. 135 *novies*, comma 8 del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”);
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 123 del medesimo Regolamento, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”;
7. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Fila, si invita a contattare la Società all'indirizzo di posta elettronica [amministrazione@pec.fila.it](mailto:amministrazione@pec.fila.it).

La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [amministrazione@pec.fila.it](mailto:amministrazione@pec.fila.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Si ricorda che ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

### **Informativa**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati ex art. 7 D- Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n. 58/98 (“TUF”)

Art. 135-novies  
(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Codice Civile

Art. 2372  
(Rappresentanza nell'assemblea)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, ne' alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.